



ALLEGATO ALLA DOMANDA/DENUNCIA PRESENTATA IL

AI FINI ISCRIZIONE RI – COMMERCIO ALL'INGROSSO

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI PER L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INGROSSO

nel settore NON alimentare senza deposito o in caso di superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), NON superiore a 400 mq. o comunque se l'attività NON ricade nell'elenco di cui all'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011

(L.r. FVG 29 del 5.12.2005 e s.m.i - D.Lgs. 59/2010 art.71 e s.m.i.- D.Lgs.159/2011 - L.40/2007 - D.Lgs. 222/2016)

In relazione all'impresa:

Denominazione

Codice fiscale

Forma giuridica

Sede

N.REA

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Nato a

il (dd/mm/yyyy)

Residente a

c.a.p.

Via/piazza

n° civico

Cittadinanza

Codice Fiscale

In qualità di:

(tipologie dei soggetti indicati nelle note al modello)

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – Testo Unico

sotto la personale responsabilità e per la facoltà concessagli dagli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28/12/2000, n.445, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle pene previste dal Codice penale e da leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 76 del suddetto testo unico, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71, commi da 1 a 5 del D.Lgs.26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche richiamato dalla L.r. FVG 29/2005 e successive modifiche e dei requisiti antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs.159/2011 (**elencati in calce al modello – note**)

Nota bene: si ricorda che, relativamente ai locali di esercizio, occorre rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Informativa privacy

I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione "Privacy" del sito camerale <https://www.pnud.camcom.it/privacy/> ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali.

Data

Firma¹ _____

¹ firma digitale o autografa a seconda del soggetto che rende la dichiarazione:

- digitale se il firmatario è uno dei soggetti obbligati alla presentazione della pratica (titolare, amministratore, socio di snc, socio accomandatario, institore)
- autografa se il firmatario è soggetto diverso (socio unico, sindaco, preposto, dipendente) nel caso di firma autografa va allegata copia informatica del documento di identità del firmatario. Il documento informatico contenente l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma autografa, e il documento di identità di cui sopra devono riportare la firma digitale del "dichiarante" cioè del soggetto che firma digitalmente l'istanza, per assicurare l'integrità del documento digitale.



ATTENZIONE: L'attività denunciata può essere iniziata solo il giorno in cui la pratica "comunica" viene trasmessa telematicamente al registro delle imprese. Tale data deve coincidere con quella riportata nel modello di domanda/denuncia al Registro Imprese alla quale la presente va allegata

NOTE

I requisiti morali e antimafia devono essere posseduti in capo, oltre che al direttore tecnico ove previsto, ai seguenti soggetti di cui all'art. 85 commi 1,2,2 bis, 2 ter e 2 quater del D.Lgs.159/2011 e cioè:

- a) **per le imprese individuali:** in capo al titolare;
- a bis) **per le associazioni,** a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) **per le società di capitali anche consortili** ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, **per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi** di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati;
- c) **per le società di capitali,** anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) **per i consorzi** di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) **per le società semplici e in nome collettivo,** a tutti i soci;
- f) **per le società in accomandita semplice,** ai soci accomandatari;
- g) **per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile,** a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) **per i raggruppamenti temporanei di imprese,** alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) **per le società personali** ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
- j) **per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica,** anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- k) **per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria** con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

Per le società di capitali di cui alle lettere **b) e c), concessionarie nel settore dei giochi pubblici,** oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, i requisiti antimafia devono riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, i requisiti antimafia devono riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. I requisiti antimafia nei casi di cui al periodo precedente devono riferirsi anche al coniuge non separato.

Per tutte le tipologie di imprese i requisiti morali e antimafia devono essere posseduti anche dall'istitutore e dal preposto all'attività commerciale se nominati.



I requisiti morali e antimafia sono i seguenti.

Non possono esercitare l'attività commercio all'ingrosso:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale, ivi compresa l'ipotesi di sentenza di condanna emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, ivi compresa l'ipotesi di sentenza di condanna emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale, ivi compresa l'ipotesi di sentenza di condanna emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali, ivi compresa l'ipotesi di sentenza di condanna emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Non possono svolgere l'attività di commercio all'ingrosso coloro che non possiedono i requisiti antimafia (assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni).

Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.